



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 231 del 30/11/2018

OGGETTO: Festeggiamenti gennaio 2019: "Fanove" e "Festa Patronale" – Patrocinio con contributo.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta** del mese di novembre con inizio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA

Premesso:

che, con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 17037, in data 15/11/2018, il Presidente del Comitato Feste Patronali, ha chiesto la concessione del Patrocinio di questo Ente per i Festeggiamenti di gennaio 2019 "Fanove" e "Festa Patronale", in onore della Vergine Maria SS. della Vetrana-Patrona della Città, secondo il programma di seguito riportato nelle linee generali:

328° Anniversario della miracolosa liberazione di Castellana dalla peste:

- domenica 6 gennaio: ore 3:00 - "la Diana" - visita ai frantoi oleari per la raccolta dell'olio; ore 7:00 Santuario Madonna della Vetrana, offerta e benedizione dell'olio ed accensione della lampada votiva; ore 9:30 "II Edizione Sulla scia delle fanove" in collaborazione con Ass. Freedogs e Apulia Trek;
- venerdì 11 gennaio: ore 19:00 Accensione della "fanova" in Largo San Francesco - Convento e a seguire tutte le altre. Serata con musica, canti e gastronomia;
- Sabato 12 gennaio: ore 18:00 - Santa Messa Solenne - Santuario Madonna della Vetrana; ore 19:00 Processione della Venerata Immagine di Maria SS. della Vetrana dal Santuario alla Chiesa Matrice San Leone Magno;
- venerdì 18 gennaio: 19:30 Omaggio Musicale alla Patrona - Chiesa San Leone Magno;
- domenica 20 gennaio: 2019 - ore 12:00 Processione di ritorno al Santuario;

che con la medesima nota, il Presidente, ha dichiarato che:

- il suddetto programma richiede un considerevole impegno organizzativo ed economico;
- tutte le iniziative sono di particolare interesse e finalizzate a valorizzare il patrimonio storico-culturale della Comunità locale;
- gli eventi programmati richiamano nella nostra Città un gran numero di turisti con positivo coinvolgimento delle realtà economiche del territorio;
- a tutte le manifestazioni sarà data ampia e diffusa pubblicità a mezzo di manifesti, di inserzioni su giornali ed anche con servizi radiotelevisivi;

che, con la stessa nota il Presidente ha sottolineato che l'opera che il Comitato Feste Patronali svolge al servizio della Comunità castellanese è meritevole di sostegno e che ha inoltrato richiesta alla Regione Puglia per ottenere il Patrocinio e l'utilizzo dello stemma per l'organizzazione della "Festa delle Fanove";

che con la stessa nota, il Presidente del Comitato Feste Patronali per la realizzazione delle suddette manifestazioni ha chiesto quanto segue:

- il Patrocinio dell'Amministrazione comunale;
- un contributo finanziario, a titolo di compartecipazione alle spese che il Comitato sosterrà per gli stessi festeggiamenti;
- l'esenzione dal pagamento della TOSAP per le aree interessate dalle manifestazioni;
- l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

Considerato, che, nel segno del *Programma Amministrativo di mandato 2017/2022*, questa Amministrazione comunale intende sostenere ogni attività tesa alla valorizzazione culturale, sociale e civile della comunità di riferimento;

Richiamato:

- il comma 2 dell'art. 3 – Autonomia dei Comuni e delle Province - del D.Lgs. n. 267/2000 che recita *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo."*;
- il comma 1 dell'art. 1 Autonomia – Statuto e Regolamenti - del vigente Statuto comunale: che prevede: *"Il Comune di Castellana Grotte rappresenta l'intera comunità locale, ne cura i suoi interessi e ne promuove e programma lo sviluppo economico, sociale e civile."*;

Visto il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina *"per la concessione di finanziamenti e benefici economici in materia di attività turistiche, sportive e ricreative e della tutela dei valori monumentali, ambientali, storici e dello sviluppo economico"*, approvato con deliberazione di C.C. n. 57 in data 10.05.1994, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che, a mente del menzionato Regolamento, l'Ente, nell'ambito dei settori di intervento di cui al medesimo Regolamento e nella specie delle *"attività per la tutela e lo sviluppo di valori monumentali e artistici, storici e tradizionali"*, sostiene soggetti (Associazioni, Comitati, fondazioni ecc.) *"che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune"*, concedendo benefici economici per la realizzazione di manifestazioni come quella proposta;

Richiamato, in più:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 in data 29.02.1996, esecutiva ai sensi di legge, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, che consente alla Amministrazione *"in presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva"* di disporre, con apposito atto, *"l'esenzione dal pagamento della tassa"*;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, come integrato dalla Deliberazione di C.C. n. 113 in data 14.07.2004, esecutiva nei modi di legge, che, introducendo il comma 5 agli artt. 33 e 39, prevede la possibilità per l'Amministrazione, *"in presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva"* di disporre, con apposito atto, l'esenzione dal pagamento dell'imposta;

Ritenuto, per quanto sopra detto, in considerazione delle finalità della iniziativa per come proposta, di concedere al Comitato Feste Patronali", nella persona del Presidente:

- il Patrocinio dell'Amministrazione comunale;
- un contributo di € 20.000,00, quale compartecipazione dell'Ente alle spese da sostenersi per l'organizzazione dei Festeggiamenti di gennaio 2019: "Fanove" e "Festa Patronale", quantificate, giusto bilancio preventivo prodotto con la suddetta nota, in complessivi € 33.000,00;
- l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per locandine e manifesti riportanti il programma della manifestazione;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap;

Dato atto che l'intervento di sostegno alle spese come sopra esposto non si configura come sponsorizzazione e non contrasta con l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in quanto trattasi di realizzazione di attività che rientrano tutte tra quelle volte allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio, obiettivo che l'Ente è tenuto a perseguire. In particolare:

- con i pareri nn. 6, 7 e 11/2011 la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria ha affermato che non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- con parere 31.03.2011, n. 164 la Corte dei Conti, Sezione Lombardia specifica, espressamente, per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso *"lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l'Amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato"*;
- con il parere n. 46 del 13.04.2011, la Corte dei Conti Sezione Piemonte ritiene che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/10 sia operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine e che devono, invece, ritenersi ammesse le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente e svolte nell'interesse della collettività, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

Dato Atto, altresì, che anche dalla lettura dei pareri della locale Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia si evince che devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni) ad iniziative di terzi soggetti

istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Lettura, tra l'altro, ritenuta coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Sempre che l'erogazione di detti contributi avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, il quale pone un principio generale applicabile in ogni caso di concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, comunque denominati che integrino l'attribuzione di vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati (Sezione di Controllo Puglia, deliberazioni 163/PAR/2010; n. 32/PAR/2011 e n. 33/PAR/2011 del 1.06.2011);

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante l'**immediata eseguibilità**;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

1 Di concedere, al Comitato Feste Patronali, il Patrocinio dell'Ente in occasione dell'organizzazione dei festeggiamenti di gennaio 2019: "Fanove" e "Festa Patronale", secondo il programma innanzi riportato, in uno con:

- l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ove ne ricorrano presupposti di legge, riportanti il programma delle manifestazioni (max n. 25 manifesti/locandine);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche interessate;

2 Di concedere, a mente del vigente Regolamento comunale, al Comitato "Feste Patronali" il contributo di € 20.000,00, quale compartecipazione dell'Ente alle spese da sostenersi da parte della stessa per l'organizzazione dell'iniziativa in parola, quantificate, giusto bilancio preventivo prodotto, in complessivi € 33.000,00, dando atto che il contributo assegnato verrà erogato ad avvenuta realizzazione della manifestazione, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al punto 4 che segue e che in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa sarà disposta la revoca del contributo o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato;

3 Di prenotare la somma di € 20.000,00 con imputazione alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 4 (cap. 737 denominato: "Comitato Feste patronali) del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 annualità 2019";

4 Di stabilire che la liquidazione del contributo di cui al punto 2 che precede, è subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese), corredata dalle relative fatture, idonea documentazione di tracciabilità dei pagamenti, nonché da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti, in uno con la dichiarazione, sussistendone i requisiti, che il Comitato "Feste Patronali" non è tenuta al pagamento della ritenuta di cui all'art. 28 del DPR n. 600/1973;

5 Di dare atto che il Comitato "Feste Patronali" di Castellana Grotte non persegue fini di lucro e non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito e si impegna ad utilizzare la compartecipazione di euro 20.000,00 per l'attuazione del programma dei festeggiamenti presentato a questo Ente ed agli atti di ufficio;

6 Di dare atto, altresì, che questo Ente:

- rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù della realizzazione dei festeggiamenti in oggetto tra il Comitato e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione;
- non assume responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e svolgimento delle manifestazioni in parola;

7 Di Dare atto, infine, che, per la circostanza, il Comitato Feste Patronali è tenuto a garantire, tra l'altro, anche ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari ministeriali in tema di svolgimento di pubbliche manifestazioni;

8 Di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti successivi e conseguenti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

9 Di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al SUAP per gli adempimenti di competenza;
- al Comando di Polizia Locale per predisporre le necessarie Ordinanze in materia di sicurezza e viabilità, nonché le necessarie autorizzazioni;
- all'Ufficio Tributi - Sezione Tributi Minori dell'Ente;

10 Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Comitato Feste Patronali di Castellana Grotte;

11 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Redattore
Antonia Tauro

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 29/11/2018

Il Responsabile del Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo

Parere di regolarità contabile: Favorevole.

Castellana Grotte, 30/11/2018

Il Responsabile del Settore IV
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 1839

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 04/12/2018 al 19/12/2018.

Castellana Grotte 4 dicembre 2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno **30/11/2018** in quanto:

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 4 dicembre 2018

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

